

D.M. 13 dicembre 1937 ⁽¹⁾.

Norme concernenti la trasfusione, il prelevamento e la utilizzazione del sangue umano.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1938, n. 4.

1. Il prelevamento ed il successivo trattamento del sangue di convalescenti e di guariti da poliomielite anteriore acuta, morbillo, scarlattina o da altra malattia infettiva, per impiegarlo a scopo di cura o di profilassi delle malattie stesse, è soggetto alle disposizioni della sezione VI, capo 5°, del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ^{\(2\)}](#), ed all'osservanza delle norme considerate nel presente decreto.

Le stesse disposizioni sono estese, per quanto applicabili, alle prestazioni di sangue per la trasfusione.

(2) Riportato alla voce Sanità pubblica.

2. La raccolta di sangue umano e la successiva preparazione di sieri da usarsi a scopi curativi e profilattici, è fatta esclusivamente da speciali centri di raccolta o da istituti sanitari autorizzati dal Ministero dell'interno.

L'autorizzazione viene data dopo aver accertato, a seguito di ispezione tecnica, che l'ente o l'istituto richiedente possiede sufficiente attrezzatura di laboratorio e che la direzione e la preparazione sono affidati a personale tecnico competente.

3. Quando oltre alla separazione del siero dal sangue e successivo infialettamento, si intendano eseguire operazioni di concentramento, essiccamento od altri trattamenti, allo scopo di migliore e più duratura conservazione del siero, il centro o l'istituto deve farne specifica richiesta al Ministero dell'interno, il quale concede l'autorizzazione ovvero dispone che dette operazioni si eseguano negli istituti autorizzati a produrre, a scopo di vendita, vaccini, *virus*, sieri, tossine e prodotti assimilati.

4. I datori di sangue per la preparazione dei sieri considerati dal precedente art. 2 devono essere di età superiore ad anni dieci, di tipo costituzionale sano, ed esenti da lue, tubercolosi, malaria ed altre malattie infettive.

5. La prestazione di sangue a scopo di trasfusione terapeutica e di pronto soccorso deve essere data da individuo idoneo e che appartenga ad un gruppo sanguigno compatibile con quello dell'individuo ricevente.

Il riconoscimento di tale idoneità deve risultare da rigorosi esami clinici e di laboratorio, i quali dimostrino:

a) la sana costituzione dell'individuo;

b) il gruppo sanguigno del datore di sangue, con l'indicazione della classificazione adottata (Moos, Jasky);

c) l'assenza di malattie trasmissibili, particolarmente della sifilide, della tubercolosi e della malaria, da accertarsi, secondo i casi, oltre che con l'esame clinico generale, anche con reazioni sierologiche appropriate, con l'esame radiologico dell'apparato respiratorio ed eventualmente con la cutireazione e con esami microscopici.

Gli accertamenti clinici che precedono sono eseguiti dalle regie cliniche universitarie o dagli istituti ospedalieri pubblici; quelli di laboratorio, dalle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e profilassi; quelli radiologici, a cura del consorzio provinciale antitubercolare.

6. In ogni capoluogo di Provincia è istituito un comitato provinciale per i datori di sangue; esso ha sede presso la direzione sanitaria degli ospedali clinici, nel caso in cui il capoluogo sia sede di facoltà medica universitaria; negli altri casi, presso la direzione sanitaria di uno dei pubblici istituti ospedalieri del capoluogo stesso.

Del comitato fanno parte rispettivamente il direttore sanitario degli istituti clinici o dell'istituto pubblico ospedaliero, che lo presiede, e pure rispettivamente, i direttori delle cliniche medica, chirurgica, ostetrica, pediatrica e dermosifilopatica, ovvero i primari ospedalieri, uno, per ciascun reparto di medicina, chirurgia, ostetricia, pediatria, e dermosifilopatia; fanno inoltre parte di diritto l'ufficiale sanitario del capoluogo, il capo della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, il direttore del consorzio provinciale antitubercolare, un sanitario designato dal sindaco provinciale medico e un rappresentante dell'associazione provinciale di datori di sangue professionali o volontari, dove esiste ⁽²⁾.

Il presidente e i membri elettivi sono nominati con decreto del Ministro per l'interno.

Al finanziamento del Comitato provinciale si provvede col ricavato per prelievi e prestazioni di sangue, calcolato sulla base della tariffa di cui al seguente art. 7 ^(2a).

⁽²⁾ Riportato alla voce Sanità pubblica.

(2/a) Con D.M. 31 luglio 1939 è stato incluso nel Comitato anche un rappresentante della sanità militare. La composizione, le riunioni e le competenze del Consiglio direttivo in seno ai Comitati provinciali dei datori di sangue sono state poi disciplinate con D.M. 30 aprile 1940, riportato al n. I.

7. Il Comitato provinciale per i datori di sangue:

promuove la costituzione nel Comune capoluogo della Provincia e negli altri nei quali sia riconosciuto opportuno, di centri di raccolta di sangue umano e di successiva preparazione di sieri indicati nell'art. 2 che precede;

organizza il servizio trasfusionale nell'ambito della Provincia, secondo le direttive del Ministero dell'interno;

riceve le domande di coloro che intendono di essere iscritti nell'elenco dei datori di sangue;

promuove e cura la esecuzione così degli accertamenti iniziali come di quelli periodici, clinici, radiologici e di laboratorio prescritti dagli artt. 4, 5 e 9 nei confronti dei datori di sangue, ne valuta i risultati ai fini del rilascio, della conservazione o del ritiro della tessera di riconoscimento menzionata nello stesso art. 9. In base a detti risultati il comitato provinciale procede inoltre alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei datori di sangue ai sensi e per gli effetti del presente decreto. Un esemplare di questo elenco è comunicato alla Prefettura (ufficio sanitario provinciale) che ne cura la trasmissione delle copie a ciascuno degli uffici sanitari comunali della Provincia e al Ministero dell'interno (direzione generale della sanità pubblica);

concorre con l'autorità sanitaria provinciale, quando ne sia richiesto, alla vigilanza sulle associazioni dei datori di sangue costituite a norma seguente art. 11 e sui servizi inerenti alla pratica dei prelievi e delle prestazioni di sangue per trasfusione, per emoterapia e per scopi curativi e profilattici;

propone al prefetto le tariffe per le prestazioni in ospedali pubblici, case di cura e case di abitazioni private da parte dei datori di sangue per scopi curativi e profilattici; per trasfusione e per emoterapia. Le tariffe devono essere commisurate alla quantità di sangue ceduta di siero ricavato calcolata in centimetri cubici.

8. I datori di sangue a scopo di trasfusione, di emoterapia o di prelievo per scopi curativi o profilattici si distinguono in professionali e volontari. Essi sono separatamente iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 5.

9. Il datore di sangue, iscritto nell'elenco, è munito, a cura del Comitato provinciale per i datori di sangue, di una tessera di riconoscimento ⁽³⁾ conforme al modello stabilito con separato provvedimento, nella quale sono trascritti i risultati iniziali dell'esame clinico generale, degli

accertamenti radiologici e di laboratorio, compresi quelli relativi alla determinazione del gruppo sanguigno, nonché i risultati delle visite e degli accertamenti ai quali esso deve in seguito obbligatoriamente sottoporsi almeno ogni trimestre.

Nel caso di rifiuto da parte del datore di sangue a sottoporsi alle visite e agli accertamenti periodici di controllo, ovvero nel caso di accertata esistenza di una delle malattie trasmissibili indicate nella lettera c) del precedente articolo 5, l'ufficiale sanitario del Comune, su richiesta del Comitato provinciale dei datori di sangue procede al ritiro della tessera.

(3) Il modello di tessera è stato approvato con D.M. 31 maggio 1939.

10. Il sanitario che intende di eseguire la trasfusione del sangue può, in caso di urgenza, avvalersi anche di datore di sangue non iscritto nell'elenco ufficiale, a condizione che egli lo ritenga idoneo o per propria cognizione o per esami praticati rapidamente e che ad ogni modo devono comprendere la precisazione del gruppo sanguigno.

11. Il Prefetto può autorizzare la costituzione di una associazione provinciale o di sezioni comunali di datori volontari o professionisti di sangue.

L'approvazione dello statuto o del regolamento di costituzione è fatta dal Prefetto stesso.

Il Ministro per l'interno, sentito quello per le corporazioni ^(3/a), può autorizzare la costituzione di una associazione nazionale dei datori di sangue ⁽⁴⁾.

(3/a) Con l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 446, le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di igiene e sanità pubblica sono state devolute all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; con l'art. 2, numero 1, L. 13 marzo 1958, n. 296, le attribuzioni dell'Alto Commissariato sono state ulteriormente devolute al costituito Ministero della sanità.

(4) Vedi L. 20 febbraio 1950, n. 49, riportata al n. II di questa voce. Personalità giuridica è stata anche riconosciuta, con D.P.R. 12 agosto 1951, n. 1121, all'Associazione volontari donatori di sangue di Milano.

12. Le associazioni anzidette sono sottoposte alla vigilanza della autorità sanitaria ⁽⁵⁾ che la esercita anche con il concorso dei Comitati provinciali per i datori di sangue. Esse:

segnalano ai Comitati provinciali predetti i soci che intendono di essere iscritti nell'elenco dei datori di sangue:

promuovono la propaganda e le iniziative atte a diffondere una migliore conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue applicazioni;

compiono studi e ricerche sulle questioni relative alla pratica dei prelievi e delle prestazioni di sangue.

(5) Vedi Titolo II, sez. VI, capo V, T.U. leggi sanitarie, approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica; nonché artt. 5 e 6, [L. 13 marzo 1958, n. 296](#) (*Costituzione* del Ministero della sanità) che attribuiscono la competenza della vigilanza al Medico provinciale.

13. ⁽⁶⁾.

(6) L'art. 13 abrogava il [D.M. 3 giugno 1935](#) (recante norme sul prelevamento, la trasfusione e l'utilizzazione del sangue umano e il [D.M. 20 agosto 1936](#) sulla costituzione dell'associazione nazionale datori di sangue).